

Titoli di credito – assegno circolare non trasferibile- pagamento a persona diversa dal beneficiario – responsabilità delle banche emittente e negoziatrice- fattispecie (cod. civ., art. 1176; r.d. n. 1736/1933 artt.43, 86)

La banca non può pagare un assegno circolare non trasferibile a persona diversa dal beneficiario. Se ciò accade, la banca risponde dell'alterazione del titolo a prescindere dalla qualità dell'alterazione stessa (peraltro, nel caso di specie, indimostrata), trattandosi di titolo emesso dallo stesso intermediario. (MDC)

FATTO

La società ricorrente riferisce di aver richiesto alla banca convenuta, in data 21 ottobre 2016 l'emissione di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 12.130,28 e di avere poi trasmesso con raccomandata assicurata il titolo al beneficiario; quest'ultimo tuttavia con lettera del 17 dicembre 2016 comunicava alla società che l'assegno versato sul proprio conto corrente il 16 novembre 2016 gli era stato stornato come insoluto.

La ricorrente con PEC del 17 febbraio 2017 chiedeva alla banca informazioni circa le modalità di incasso dell'assegno, nonché il riaccredito del medesimo essendo evidente che il titolo era stato pagato a persona diversa dal beneficiario. La convenuta si limitava a rispondere di aver provveduto a richiedere in via bonaria il rimborso alla banca negoziatrice riservandosi di tornare in argomento solo in caso di esito positivo.

Insoddisfatta dal riscontro ricevuto la ricorrente proponeva il presente ricorso . La ricorrente ha chiesto all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione della somma di € 12.130,28 pari al valore facciale dell'assegno.

L'intermediario ha precisato di avere ricevuto la prima segnalazione della società a novembre 2016 e di avere appreso, a seguito delle verifiche condotte, che il titolo era stato negoziato presso altra banca il 14 novembre 2016. Alla richiesta di chiarimenti la banca negoziatrice rispondeva con una richiesta di "benemissione" dell'assegno – peraltro successiva al pagamento - che riferiva emesso in favore di un beneficiario diverso da quello effettivo; detta richiesta veniva negativamente riscontrata in data 29 novembre 2016 e si provvedeva a richiedere la restituzione delle somme o, laddove non possibile, la comunicazione degli estremi del prenditore. Nelle more perveniva formale reclamo da parte della ricorrente che veniva riscontrato dando atto dell'invio della richiesta di rimborso alla banca negoziatrice.

Sulla base di tale ricostruzione la convenuta ha escluso qualsiasi responsabilità propria nella vicenda adducendo che il titolo presentato al pagamento non presentava anomalie o alterazioni rilevabili *ictu oculi* con l'impiego della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2; a sostegno della propria posizione ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nonché alcune pronunce ABF che alla medesima aderiscono. L'intermediario ha invece sottolineato di essersi prontamente attivato per recuperare le somme prospettando anche alla ricorrente, *pro bono pacis*, la possibilità di una definizione transattiva della vertenza. La convenuta ha ulteriormente osservato che la società ricorrente non ha dimostrato di avere rimborsato al proprio debitore il controvalore dell'assegno non fornendo la prova, sotto tale profilo, del danno di cui richiede il risarcimento. In conclusione l'intermediario ha stigmatizzato la responsabilità della banca negoziatrice prospettando anche una concorrente responsabilità della ricorrente nella clonazione del titolo sotto il profilo della violazione del dovere di diligente custodia del

medesimo.

L'intermediario chiede di rigettare la domanda, sia per difetto di prova dell'intervenuto successivo pagamento – e dunque del pregiudizio in capo al ricorrente – e comunque per difetto di responsabilità sua, e, in subordine, di accertare la corresponsabilità dell'intermediario che ha proceduto al pagamento del titolo.

La ricorrente ha replicato alle controdeduzioni sottolineando che l'assegno circolare in questione è stato pagato a soggetto diverso dal legittimo beneficiario, alterazione questa evidentemente rilevabile *ictu oculi*; né l'intermediario potrebbe invocare la negoziazione a mezzo della procedura check truncation i cui rischi non possono certo gravare sui clienti. Infine ha precisato di avere adempiuto alla propria obbligazione nei confronti del legittimo beneficiario dell'assegno al quale l'importo di € 12.130,28 è stato corrisposto a mezzo bonifico del 21 febbraio 2017 proprio attraverso la banca convenuta, come da distinta che allega.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

E' pacifico tra le parti che: (i) la Banca aveva emesso assegno circolare in favore di un determinato beneficiario; (ii) l'assegno circolare risulta pagato a soggetto diverso dal beneficiario.

Del tutto irrilevante si presenta la, pur dimostrata in sede di controdeduzioni, circostanza del successivo intervenuto doppio adempimento a cura del ricorrente.

Ed infatti, ai sensi degli artt. 43 e 86 della legge assegni, in presenza di assegno circolare non trasferibile, la Banca non può procedere al pagamento in favore di soggetto diverso dal beneficiario, e risponde dell'alterazione del titolo. E non assume rilevanza, in tema di assegno circolare, la qualità dell'alterazione – nel caso di specie, peraltro, del tutto indimostrata -, trattandosi di titolo emesso dallo stesso intermediario, anche se negoziato presso un intermediario diverso.

Nessun significato, infine, ha, ai fini della presente decisione, l'accertamento, nei rapporti interni tra l'intermediario convenuto e l'intermediario che ha proceduto al pagamento, delle rispettive responsabilità: anche se nel caso di specie sia da ritenersi preminente la colpa dell'intermediario che ha proceduto al pagamento, residua integralmente la responsabilità, nei confronti del ricorrente, dell'intermediario che ha emesso il titolo. In questi sensi, la istanza dell'intermediario è, in questa sede, inammissibile.

Conseguentemente, si accerta il diritto del ricorrente di conseguire dall'intermediario la restituzione dell'importo di € 12.130,28. □

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo di € 12.130,28 (...omissis...)